



# CITTÀ DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Dipartimento Servizi Territoriali  
Settore Patrimonio/Demanio idrico lacuale

**GESTIONE ASSOCIATA "BACINO MAGGIORE PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA"**  
Comune di Verbania, Comune di Baveno, Comune di Cannero Riviera, Comune di Cannobio, Comune di Ghiffa, Comune di Mergozzo, Comune di Oggebbio, Comune di Stresa.

ORD n. DST/DEM/ 101/2014

## ORDINANZA

**OCCUPAZIONI SENZA TITOLO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO LACUALE PRESSO LE RAMPE DI ALAGGIO IN LOCALITÀ PALLANZA E SUNA: RIMOZIONE NATANTI/ RELITTI E MATERIALE VARIO.**

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che è interesse di questo Ente garantire alla collettività l'utilizzo ai sensi di Legge delle aree demaniali, ed altresì di promuovere un'immagine curata della costa e delle rampe di alaggio comprese;

**DATO ATTO** che sono state concluse le verifiche sulle zone destinate all'alaggio e sosta di piccole unità di diporto;

**CONSIDERATO** che a seguito di controlli sulle rampe di alaggio nelle località Pallanza e Suna destinate a natanti previa concessione demaniale, si è riscontrata la presenza di:

- natanti che occupano stalli senza concessione;
- relitti di natanti, corde, ormeggi, accessori vari per la pesca e/o altro materiale vario negli stalli e loro vicinanze;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di porre in essere tutte le misure atte a garantire l'utilizzo autorizzato delle rampe nonché a garantire decoro e pulizia lungo le rive del lago;

**PRESO ATTO** che non è possibile procedere con avviso di avvio del procedimento non essendo conosciuti i proprietari/possessori dei natanti e/o relitti e del materiale vario depositato;

**DATO ATTO** che risulta necessario rimuovere i natanti che occupano senza titolo ed i relitti e materiale vario abbandonati e precisamente:

RAMPA alaggio Pallanza: stallo n. 64

RAMPA alaggio Suna: stalli nn. 66 – 67 – 68 – 70 – 71 -74 – 85 - 95 – 97 – 105 – 106 – 108 – 147;

Visti gli artt. 15 e 16 della L.R. 17/01/2008, n. 2;

Visto il D.P.G.R. n. 13/R in data 28/07/2009 – "Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese";

Visto il DLgs. n. 267 in data 18/08/2000 e s.m.i.;

### ORDINA

ai proprietari, o comunque a coloro che godono a vario titolo dei natanti o relitti o di qualsiasi altro materiale, la completa rimozione di qualsiasi natante/relitto/materiale depositato presso:  
Rampa di alaggio Pallanza: stallo n. 64





# CITTÀ DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Rampa di alaggio Suna: stalli nn. 66 – 67 – 68 – 70 – 71 -74 – 85 - 95 – 97 – 105 – 106 – 108 – 147

La rimozione dovrà avvenire entro le 24,00 del giorno 02/07/2014:

## PREAVVERTE

che ai sensi dell'art. 16 della LR n. 2/2008 si considerano abbandonati i natanti non rimossi nei cinque giorni successivi dall'avvenuta esposizione del presente ordine di rimozione per 15 giorni consecutivi;

che trascorso il predetto termine da intendersi perentorio questo Ente procederà alla rimozione, trasporto a deposito dei natanti, relitti e/o qualsiasi altro materiale e si assumerà l'onere di custodia per un minimo di trenta giorni, trascorsi i quali si provvederà all'asta dei beni od allo smaltimento in discarica;

Le spese di rimozione trasporto e custodia saranno poste a carico dei proprietari e/o degli aventi titolo all'uso del bene che ne richiederanno la restituzione, declinando sin d'ora ogni responsabilità rispetto ad eventuali danni ai natanti che dovessero verificarsi durante le suddette operazioni di rimozione e trasporto a deposito e custodia.

## DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio one-line Comunale, sul sito internet del Comune e l'apposizione di copia della presente su ogni natante da rimuovere e nei pressi del materiale depositato lungo le rampe di alaggio di Suna e Pallanza suddetti.

La trasmissione di copia della presente Ordinanza al Comando di Polizia Municipale, al Dipartimento Lavori pubblici, alla Regione Piemonte – Direzione Trasporti – Settore Navigazione Interna e Merci per opportuna conoscenza.

Il Dipartimento Servizi Territoriali – Ufficio Patrimonio/Demanio Idrico lacuale è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199;

Verbania, 12/06/2014



IL DIRIGENTE

Arch. Vittorio Brignardello

